

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 3, riunita in udienza il 29/11/2024 alle ore 9:30 con la seguente composizione collegiale:

ZULIANI ANDREA, Presidente

ROMANO FEDERICA, Relatore

SAVINO MARIO, Giudice

in data 29/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 132/2024 depositato il 04/04/2024

proposto da

-

difeso da

avv. i -

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Udine

elettivamente domiciliata presso

avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n.

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti: come nei rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro che l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Udine, ha ritenuto applicabile sul decreto di esdebitazione emesso in esito alla chiusura del fallimento cui il ricorrente medesimo era stato assoggettato quale titolare di impresa individuale.

L'Agenzia delle Entrate ha liquidato l'imposta in € 7.189, pari all'1% della differenza tra passivo totale (€ 892.915,97) e somme distribuite ai creditori concorsuali (€ 177.977,23). Ciò in applicazione dell'art. 37 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di

registro (d.P.R. n. 131/1986) e dell'art. 8, comma 1, lett. c, della Parte I della Tariffa allegata al Testo Unico.

Secondo il ricorrente si tratterebbe, invece, di un atto non soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 7 del T.U. e dell'art. 2 della allegata Tabella, con conseguente applicabilità dell'imposta fissa, in caso di registrazione volontaria. In alternativa, il ricorrente prospetta l'applicabilità dell'art. 8, comma 1, lett. d, della Parte I della Tariffa allegata al Testo Unico, con identica conseguenza per quanto riguarda la misura fissa dell'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo corretta l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale ad un atto giudiziale che produce l'effetto di modificare la situazione patrimoniale del soggetto beneficiario, rendendo inesigibili i crediti verso di lui.

Il ricorrente ha depositato memoria prima della discussione in pubblica udienza, ove sono comparse entrambe le parti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Il decreto di esdebitazione (introdotto negli artt. 142 e ss. della legge fallimentare con la radicale riforma apportata dal d.lgs. n. 5/2006 e completata dal d.lgs. n. 167/2007) viene pronunciato all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione che prevede che siano sentiti il curatore e il comitato dei creditori. Con d.l. 179/2012 (convertito con modificazioni legge 221/2012) è stato introdotto l'obbligo di comunicare ai creditori "il ricorso e il decreto del tribunale". La prassi dei giudici – in più puntuale ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 181/2008 – è nel senso di comunicare ai creditori il ricorso *prima* di pronunciare il decreto di esdebitazione, per permettere loro di intervenire ed esprimere eventuali ragioni in senso contrario alla concessione del beneficio (nel caso di specie dal decreto di esdebitazione risulta, infatti, che proprio l'Agenzia delle Entrate aveva trasmesso una memoria dichiarando il proprio dissenso).

Ciò, peraltro, non basta per fare sorgere un contenzioso tra debitore e creditore dissenziente e, quindi, per innestare incidente di cognizione nel procedimento di volontaria giurisdizione diretto all'esdebitazione, dato che la legge non lo prevede. Al creditore che intende presentare al tribunale una domanda in senso contrario alla concessione del beneficio è dato il rimedio del reclamo contro il decreto, una volta che questo viene pronunciato (art. 143, comma 2, legge fall.).

Sulla base di queste premesse in merito alle caratteristiche del procedimento di esdebitazione risulta fondata la tesi di parte ricorrente secondo cui il decreto di esdebitazione non rientra, a rigore, tra gli "atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili" (art. 37 T.U. Registro), perché quel procedimento non ha ad oggetto una "controversia" e, quindi, non è un "giudizio".

È vero tuttavia che la nozione di “controversie civili” fatta propria dal T.U. Registro è abbastanza ampia da comprendere anche questo tipo di procedimenti, come si comprende dalla lettura dell’art. 8 della Tariffa, Parte I, ove sono elencati – tra gli “Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili” – anche gli atti “di omologazione”. Ma, appunto, per questi atti è prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa (art. 8 Tariffa, Parte I, lett. g).

Ed è appunto questa la soluzione da adottare anche per il decreto di esdebitazione, come del resto avviene per l’omologazione dei concordati, ove gli effetti che si producono sono analoghi (mutamento della situazione patrimoniale del debitore, con sostituzione dei debiti preesistenti con quelli risultanti dalla proposta di concordato) e il procedimento è ben più complesso e strutturato rispetto al procedimento di esdebitazione.

Si può aggiungere che questa interpretazione – oltre ad essere di per sé coerente con il dato legislativo rappresentato dal T.U. Registro – è anche imposta da una lettura delle norme orientata al rispetto della Costituzione e del diritto dell’Unione europea.

Infatti, da un lato, sarebbe difficile ravvisare un segno di “capacità contributiva” (art. 53, comma 1, Cost.) nell’essere liberati dai debiti che residuano dopo avere subito la liquidazione totale del proprio patrimonio. Ma soprattutto, dall’altro lato, sarebbe assai difficile conciliare l’imposizione fiscale in misura proporzionale dell’esdebitazione con l’impegno assunto in sede europea di assicurare agli “imprenditori onesti insolventi” una “seconda opportunità” (Direttiva 2019/1023: primo considerando e artt. 21 e ss.). Se in ossequio a tale impegno lo Stato estingue i diritti dei creditori verso l’imprenditore insolvente passato attraverso la liquidazione del proprio patrimonio, non è pensabile che nella medesima vicenda lo stesso Stato ravvisi la legittima occasione per fare sorgere un proprio rilevante credito fiscale a carico dell’esdebitato, così tra l’altro minando fin dalla nascita la sua “seconda opportunità”.

Le spese del processo seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: in accoglimento del ricorso annulla l’avviso di liquidazione impugnato e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge.

Così deciso in Udine, 29.11.2024.

Documento sottoscritto digitalmente da Presidente ed Estensore